

ATTO N. DD 8221

DEL 12/12/2024

Rep. di struttura DD-UB0 N. 230

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA DIREZIONE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA

OGGETTO: COMUNE DI RIVOLI - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C., AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – TORINO NOLEGGI - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Premesso che per il **Comune di Rivoli** la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-15430 del 23/12/1996 e successivamente modificato con le seguenti Varianti strutturali, approvate con deliberazioni G.R. n. 11-3288 del 25 giugno 2001 e n. 25-4848 del 11 dicembre 2006;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, diciannove Varianti parziali al suddetto P.R.G.C. dall'approvazione del Piano;
- ha adottato con deliberazione della G.C. n. 116 del 16/05/2024, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77, la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante generale al PRGC, oggetto della 1° seduta della seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione Ambientale in data 19/07/2024;
- lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Rivoli ha inoltrato con PEC prot. n. 165739 del 05/11/2024 (ns. prot. n. 157820 stessa data) gli Atti progettuali ed urbanistici finalizzati alla realizzazione di un'area espositiva a favore della Ditta denominata Torino Noleggi, firmati digitalmente; contestualmente ha convocato la 1ª seduta della prima Video Conferenza dei Servizi per il **20/11/2024**, ore 10.00 con specifica piattaforma informatica;

(pratica n. V 17B_SUAP/002/2021);

i dati socio-economici e territoriali caratterizzanti il Comune sono:

- popolazione: 47.280 abitanti al 1971; 49.543 abitanti al 1981; 52.683 abitanti al 1991; 49.825 abitanti al 2001 e 48.632 abitanti al 2011, dato che conferma un trend demografico 1991/2011 in decremento;
- superficie territoriale: 2.950 ettari, dei quali 2.242 di pianura e 708 di collina; 1.954 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%; 900 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 96 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, si evidenziano 340 ettari appartenenti alla Classe Iª e 1.961 ettari alla Classe IIª. Inoltre, è interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 308 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 2 della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT OVEST", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, costituita da 14 Comuni, come definito dalla deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovracomunale "AMT - Ovest", che costituisce, ai sensi

dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale (*"a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...."* (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));

- è classificato quale Polo medio dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2, nell'ambito delle Polarità e gerarchie territoriali;
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana come individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- risulta compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno sociale (art. 23 N.d.A. PTC2) e ad alta tensione abitativa, ai sensi della D.G.R. 1-8316/2003;
- sistema produttivo: il PTC2 individua 1 ambito produttivo di primo livello;
- il Centro Storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di tipo B;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dal tratto iniziale dell'Autostrada A32 Torino-Frejus, dal Sistema Tangenziale Nord e Sud di Torino; è altresì attraversato dalla S.S. 25 del Moncenisio e dalle Strade Provinciali S.P. 7 di Grugliasco, S.P. 143 di Vinovo, S.P. 177 di Valdellatorre, S.P. 184 di Villarbasse, S.P. 175 del Doirone e S.P. 186 di Rosta;
 - è interessato dai progetti di viabilità 82.1, 82.2, 83, 84, 86.2, 86.3, 37 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
 - è attraversato da 12,1 km di piste ciclabili;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia-Modane ed è interessato dal prolungamento della linea di metropolitana M1 da Collegno a Rivoli-Cascine Vica;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol e dal Rio Garosso;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 73 ettari di territorio comunale;
 - i dati sul dissesto idrogeologico individuano dissesti areali per 12,4 ettari;
- secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona **3**;
- tutela ambientale:
 - una porzione di territorio comunale è compreso nella Zona di Salvaguardia denominata "Area Attrezzata della Collina di Rivoli" per una superficie di 789 ettari;
 - la Collina di Rivoli è sottoposta a tutela, ai sensi del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 (cd. Galassini) per un'area di 630 ettari;
 - aree protette nazionali/regionali istituite pari ad una estensione di 20 ettari circa;
 - fasce perifluviali su una superficie di 60 ettari circa;
 - corridoi di connessione ecologica avente un'estensione di 77 ettari circa;

preso atto che:

- il P.R.G.C. è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- l'Amministrazione Comunale di Rivoli ha predisposto una ipotesi di perimetrazione delle aree dense e di transizione su tutto il territorio comunale, senza giungere alla condivisione definitiva;
- nella Relazione urbanistica viene presentato un estratto della perimetrazione delle aree dense e di transizione, dove emerge che l'ambito in questione è compreso nell'area di transizione;

preso inoltre atto che in riferimento al potenziamento dell'attività denominata Torino Noleggi con sede a Rivoli via Burocchi 22/A, sono state trasmesse e ricevute le seguenti PEC:

- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota del 21/04/2021 prot. n. 24881 (ns. prot. n. 44100 stessa data), inviava gli Atti urbanistici e progettuali inerenti l'ampliamento dell'area di sosta della Ditta Torino Noleggi, congiuntamente presentava richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e chiedeva agli Enti coinvolti di inoltrare, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della Nota, integrazioni documentali o chiarimenti;
- la Direzione Territorio e Trasporti del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, della Città metropolitana con Nota Prot. n. 49244 del 04/05/2021 presentava puntuali richieste di integrazione;
- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota del 10/05/2021 prot. n. 28991 (ns. prot. n. 51391 stessa data), invitava il proponente ad integrare gli Atti progettuali, sulla scorta delle richieste degli Enti, entro 30 giorni, interrompendo i termini del procedimento;
- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota del 29/11/2021 prot. n. 79875 (ns. prot. n. 134251 stessa data) trasmetteva alcune integrazioni acquisite dal proponente;
- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota del 08/11/2022 prot. n. 83778 (ns. prot. n. 147113 stessa data), inviava gli Atti urbanistici e progettuali rielaborati, congiuntamente presentava richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e chiedeva agli Enti coinvolti di inoltrare, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della Nota, integrazioni documentali o chiarimenti;
- la Funzione Specializzata Urbanistica e Copianificazione del Dipartimento Territorio e Trasporti, Edilizia e Viabilità, della Città metropolitana con Nota Prot. n. 155923 del 28/11/2022 presentava alcune richieste di integrazione, analogamente la Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali con Nota Prot. n. 157875 del 30/11/2022 aveva presentato alcune richieste di integrazione;
- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota del 25/07/2024 prot. n. 109961 (ns. prot. n. 106099 del 26/07/2024), inviava il link dal quale scaricare gli Atti urbanistici e progettuali rielaborati, congiuntamente presentava richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e chiedeva agli Enti coinvolti di inoltrare, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della Nota, integrazioni documentali o chiarimenti;
- la Direzione del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Edilizia della Città metropolitana con Nota prot. n. 109054 del 01/08/2024 chiedeva al SUAP di Rivoli di inoltrare gli atti con PEC, come previsto al punto 2 del *"Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile Termini e modalità per la convocazione delle conferenze di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 e delle conferenze di servizi di cui all'articolo 16 bis e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", nonché per la trasmissione della relativa documentazione tecnica."*. In caso di acquisizione da link non viene garantita l'immodificabilità degli Atti;
- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota prot. n. 113860 del 01/08/2024 (ns. prot. n. 109385 del 02/08/2024) inviata con PEC gli Atti progettuali integrati, firmati digitalmente, congiuntamente presentava richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e chiedeva agli Enti coinvolti di inoltrare, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della Nota, integrazioni documentali o chiarimenti;
- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota del 03/09/2024 prot. n. 125127 (ns. prot. n. 121246 stessa data), invitava il proponente ad integrare gli Atti progettuali, sulla scorta delle richieste di integrazione presentate dal Servizio Progettazione, Reti e Ambiente del Comune di Rivoli, entro 30 giorni, interrompendo i termini del procedimento;
- il SUAP del Comune di Rivoli inoltrava con PEC prot. n. 165739 del 05/11/2024 (ns. prot. n. 157820 stessa data) gli Atti progettuali ed urbanistici integrati, firmati digitalmente e contestualmente convocava la 1ª seduta della prima Video Conferenza dei Servizi per il **20/11/2024**, ore 10.00, con specifica piattaforma informatica;

- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 193786 del 10/12/2024 (ns prot. n. 175563 stessa data), inviava il verbale della 1^a seduta prima Conferenza dei Servizi con la quale gli Enti presenti hanno convenuto di convocare la 2^a seduta della prima Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, inviando i contributi entro 30 giorni dalla Conferenza;

rilevato che, nello specifico, la Variante semplificata propone alcune modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente del Comune di Rivoli, al fine di stralciare una porzione dell'ambito S6 *"Aree per la riqualificazione ambientale di grandi strutture viarie"* nella misura di 735 mq ed estendere la superficie fondiaria della zona urbanistica di tipo produttivo 14Ic5 per consentire, alla Ditta Torino Noleggi, di recintare e pavimentare l'area e creare un piazzale da adibire alla sosta dei mezzi a noleggio (spazio non accessibile al pubblico, ma solo agli addetti dell'azienda) da impiegare anche per la manovra dei bilici necessari al trasporto dei succitati mezzi;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della 1^a seduta della prima Conferenza dei Servizi del 20/11/2024, rappresentata dall'Arch. Nadio Turchetto, delegato con Nota prot. n. 161928 del 13/11/2024 dell'Arch. Claudio Schiari, Dirigente della Direzione del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'art. 17/bis in cui è citato: *"la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico"*;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

dato atto che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi condivisi in Conferenza come normato dalla L.R. 56/77 e s.m.i. per la conclusione del relativo procedimento.

dato atto che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo specifico del Piano Esecutivo di Gestione adottato per l'anno corrente;

vista l'attività istruttoria compiuta dall'Ufficio competente;

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. **che**, ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 (così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013), il progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Rivoli, inerente il cambio di destinazione d'uso di una porzione dell'area S6 "*Aree per la riqualificazione ambientale di grandi strutture viarie*" in 14Ic5.1a "*Attività del settore secondario*" a favore della Ditta Torino Noleggi, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia*"

e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. **che** rispetto al Progetto della suddetta Variante al P.R.G.C. vigente del Comune di Rivoli vengono formulate le seguenti osservazioni:

- come già indicato nel contributo della Città metropolitana con Nota Prot. n. 155923 del 28/11/2022 si evidenzia che:
 - *“sulla scorta della “Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2019, n. 2/AMB”, in cui è citato: “La variante deve essere inoltre quella strettamente necessaria per la realizzazione di quel progetto. Nella valutazione dei progetti è necessario inoltre attenersi alle seguenti indicazioni: - l'estensione dell'area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto.....”, si propone di ridimensionare l'ambito 14lc5.1 a quella che è l'area interessata dalla variazione urbanistica che considerato l'oggetto della modifica del P.R.G.C., non presenterebbe nessun indice di edificabilità nella Scheda dedicata.....;”(Cfr. parere della Città metropolitana Prot. n. 155923 del 28/11/2022). Pertanto l'ambito 14lc5 manterrà invariata la sua rappresentazione cartografica e la sua scheda d'area, mentre il nuovo ambito da voi identificato con l'acronimo 14lc5.1 comprenderà esclusivamente l'area per l'esposizione dei mezzi e la zona a verde privato, ricompresa nell'ambito S6;*
 - di conseguenza dovranno essere aggiornate le relative schede d'area, la nuova scheda 14lc5.1 sarà priva di indici, la destinazione d'uso sarà il nuovo piazzale, mentre la parte a verde privato essendo compresa nella fascia di rispetto autostradale S6 avrà come unico vincolo le prescrizioni indicate da ATIVA;
 - in questo modo si potrà autorizzare l'area espositiva in deroga alla fascia di rispetto che conserverà nel Piano vigente le linee di salvaguardia pari a 60 metri, senza creare “un salto” sull'area di tutela;
- considerato che la Variante dovrà essere pubblicata, si propone di allegare come documento assestante la dichiarazione del Comune di Rivoli, che *“.....lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti....”* come indicato nell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, senza riportare la suddetta dichiarazione nella nota di convocazione della Conferenza;
- agli Atti non risulterebbe allegata la dichiarazione del Comune di Rivoli che l'area in questione non è gravata da Usi Civici, come citato nella *Relazione Modifiche Cartografiche e Normative dagli Atti*. Motivo per il quale se ne chiede l'integrazione, accertato che, nel sito istituzionale della Regione Piemonte - Servizio Usi Civici, al Comune di Rivoli sono riconosciuti due Decreti Commissariali, rispettivamente del 10/02/1937 e del 06/05/1939;
- considerata la Variante generale in itinere, si rammenta quanto indicato nella *“Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2019, n. 2/AMB. Indirizzi in merito alle varianti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) relative a progetti presentati agli Sportelli unici per le attività produttive.”*, ed in particolare *“nella fattispecie il Comune dovrà raccordare le procedure e recepire i contenuti della variante semplificata SUAP, una volta approvata, nella variante ordinaria in itinere.....al fine di un efficace raccordo tra le due Varianti, dovrà essere data specifica evidenza nella deliberazione consiliare di approvazione della Variante semplificata SUAP”*;
- in riferimento alla perimetrazione delle aree dense e di transizione proposte nella Relazione Illustrativa, limitatamente nell'intorno significativo dell'ambito oggetto di Variante urbanistica, si condividono le scelte rappresentate;
- in conformità al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, si allega alla presente determinazione, quale parte integrate e sostanziale, in merito alla Verifica di Assoggettività alla VAS e in qualità di Soggetto consultivo con competenze ambientali, il contributo della *“Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA”* del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, prot. n. 168004 del 25/11/2024;

3. **di trasmettere** allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Rivoli, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza, avendo convenuto di procedere in modalità asincrona per la seconda seduta della prima conferenza e alla Regione Piemonte per conoscenza;
4. **di attestare**, per quanto attiene le modifiche urbanistiche in questione, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
5. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile

Torino, 12/12/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA)
Firmato digitalmente da Claudio Schiari

Prot. (*) Torino (*)

(*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA**

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Spett.le

**Direzione del Dipartimento Pianificazione
Territoriale, Urbanistica ed Edilizia – UB0**

alla c.a.

arch. Claudio Schiari

arch. Nadio Turchetto

posta interna

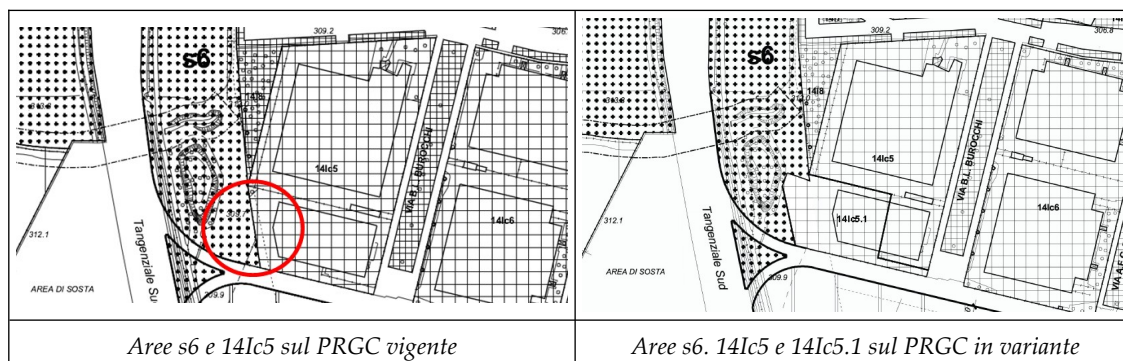
OGGETTO: Comune di Rivoli – Variante Semplificata al P.R.G.C. vigente ai sensi degli artt. 17 bis comma 4 L.R. 56/77 e 8 D.P.R. 160/10 – Progetto di ampliamento del cortile di pertinenza per la realizzazione piazzale da adibire a parcheggio e area di manovra – Rif. Pratica SUAP 07704950018-16072024-1645, prot. TO-SUPRO n. 105011 del 16.07.2024 – Richiedente: Torinoleggi srl – Localizzazione: Via B.L. Burocchi 22/A, Rivoli. Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (fase di screening).

Parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

In relazione alla variante semplificata in oggetto, si precisa che la Città metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS, quale soggetto consultivo con competenze ambientali, secondo la DGR 29 febbraio 2016 n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*.

CONTENUTI DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA

La variante semplificata in oggetto è finalizzata a consentire la compatibilità urbanistica per la realizzazione di un ampliamento del piazzale di pertinenza della Società Torinoleggi srl, con sede in via Burocchi 22/A a Rivoli. L'area coinvolta misura circa 1066 m², di cui circa 750 m² saranno dedicati all'area di sosta e manovra e 316 m² a verde, ed è localizzata tra l'attuale area occupata dalla ditta stessa e la Tangenziale di Torino. Attualmente l'area è classificata con destinazione urbanistica S6 – *aree di riqualificazione ambientale di grandi infrastrutture viarie – spazi verdi non attrezzati di arredo urbano* e con la presente variante verrebbe riclassificata come sotto zona propria 14Ic5.1, in coerenza con l'impianto generale del PRGC vigente.



Aree s6 e 14lc5 sul PRGC vigente

Aree s6, 14lc5 e 14lc5.1 sul PRGC in variante

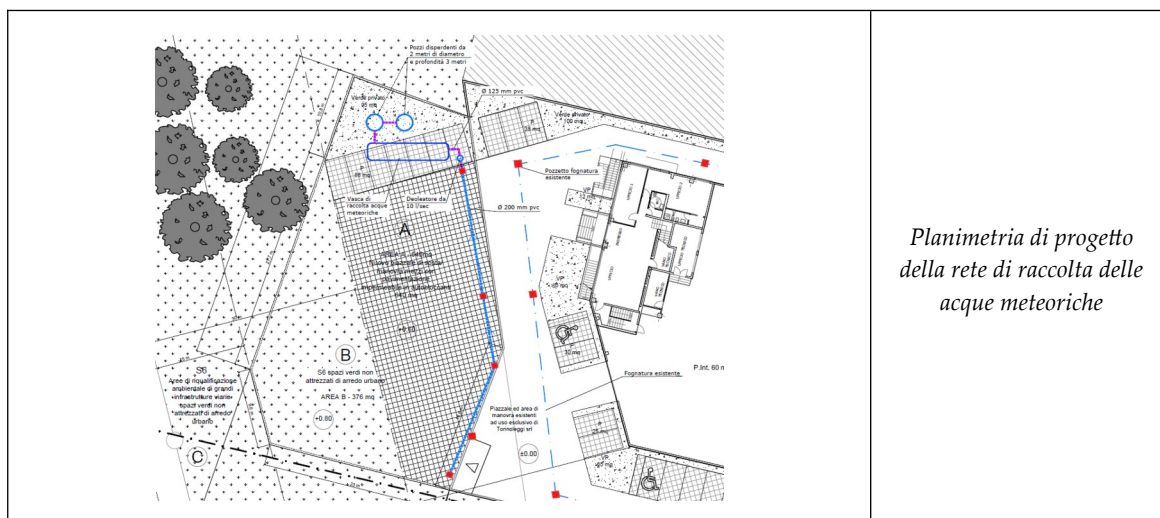
ISTRUTTORIA

Il documento di Verifica di Assogettabilità a VAS risulta ben strutturato fornendo un preciso inserimento nel contesto territoriale ed affronta in maniera esaustiva le tematiche ambientali coinvolte dall'attuazione dell'intervento.

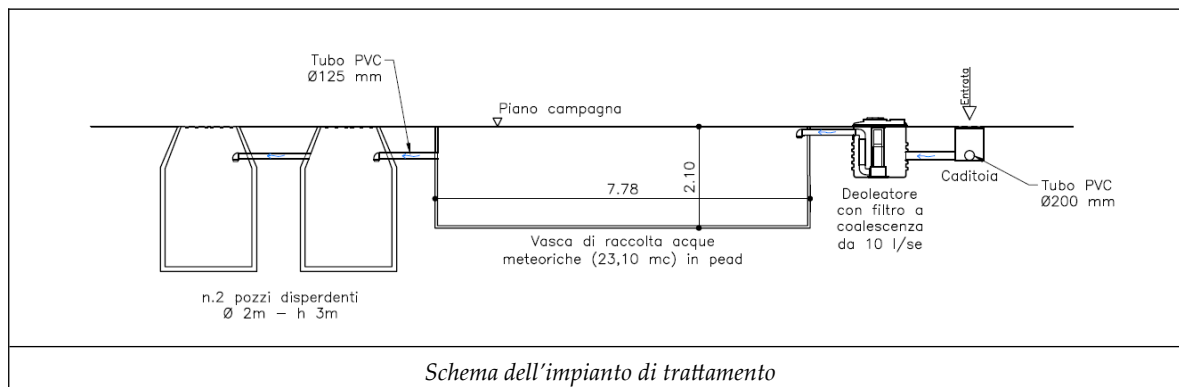
A seguito della disamina della documentazione trasmessa si riportano di seguito alcune raccomandazioni e precisazioni volte a perseguire la sostenibilità ambientale del piano esecutivo in oggetto.

1. Gestione acque meteoriche

Dalla relazione di dimensionamento idraulico datata ottobre 2024 si evince che il piazzale ad uso parcheggio e movimentazione mezzi verrà realizzato con pavimentazione impermeabile e sarà servito da un sistema di raccolta delle acque di pioggia che saranno trattate in un deolatore con filtro a coalescenza, inviate ad una vasca di laminazione di 23,10 mc che potrà fungere anche da riserva idrica per gli utilizzi non potabili (irrigazione aree verdi); il troppo pieno della vasca verrà allontanato in due pozzi disperdenti di 2 m di diametro e 3 di profondità.



*Planimetria di progetto
della rete di raccolta delle
acque meteoriche*



Nel precedente parere reso da questo Ufficio con prot. 157875 del 30/11/2022 nell'ambito della Conferenza dei Servizi preliminare, si era già evidenziato che per la definizione delle corrette modalità di gestione delle acque meteoriche è necessario tenere in considerazione il rischio connesso alla localizzazione del sito all'interno dell'area di ricarica dell'acquifero profondo, individuata dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA). È quindi necessario dare evidenza del rispetto delle disposizioni contenute nel documento *"Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'art. 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque"* approvato con DGR 12-6441 del 02/02/2018, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel capitolo 5 – *Limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi* ed alle eventuali disposizioni che il Comune ha adottato in risposta a quanto contenuto nella DGR;

A tale proposito si evidenzia che:

- è necessario che venga approfondito il sistema di trattamento delle acque meteoriche, individuando le sostanze inquinanti che potrebbero essere oggetto di dilavamento e predisponendo le opportune modalità di trattamento da approntare prima dell'invio alla vasca di raccolta per il loro riutilizzo ed alla dispersione tramite pozzi perdenti in caso di troppo pieno: potrebbe essere opportuno inserire una fase di sedimentazione prima del filtro a coalescenza per garantirne una migliore e più duratura funzionalità;
- dalla documentazione progettuale inoltre non è chiaro se i sistemi di trattamento saranno dimensionati per solo le acque di prima pioggia o per l'intero evento meteorico: nel primo caso è necessario prevedere i sistemi di separazione precisando i differenti percorsi seguiti dalle acque raccolte, nel secondo è opportuno verificare il corretto dimensionamento dei sistemi di trattamento esplicitando i volumi di pioggia ed i tempi di ritorno posti alla base dei calcoli;
- dopo il filtro a coalescenza le acque meteoriche sono inviate in una vasca di raccolta prima dell'allontanamento nel corpo recettore la quale ha funzione anche di riserva idrica per gli usi non potabili, al fine di garantire il risparmio di acqua pregiata: per tale funzione è necessario che la vasca sia sempre piena, rendendo però nulla la sua capacità di

laminazione e omogenizzazione negli eventi meteorici successivi. È necessario che venga definita una soluzione progettuale (suddivisione in due vasche) e/o gestionale (periodico svuotamento, almeno parziale, della vasca) per garantire una quota parte di volume disponibile ed un continuo ricambio dell'acqua in stoccaggio;

- nel già citato parere prot. 157875 del 30/11/2022 si era indicata la necessità di esplicitare i presidi che si intendevano adottare per evitare il rischio di inquinamento del corpo recettore a causa di sversamenti di oli e sostanze inquinanti derivanti dai bilici deputati al trasporto ed allo spostamento dei mezzi in esposizione: si richiede di valutare se i presidi proposti nel progetto siano sufficienti ed adeguati oppure se sia necessario introdurre ulteriori accorgimenti (quali ad esempio l'utilizzo di un sistema di vasche a trappola).

2. Mitigazioni e compensazioni ambientali.

L'intervento proposto comporta la realizzazione di un nuovo piazzale per il parcheggio e la movimentazione dei mezzi che interesserà una superficie complessiva di circa 1066 mq di un terreno di classe II, di cui 750 mq verranno impermeabilizzati ed i restanti 316, ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 30 m della tangenziale, saranno adibiti a verde.

Per la realizzazione del nuovo piazzale non potranno essere utilizzate pavimentazioni drenanti dal momento che il sito ricade all'interno dell'area di ricarica dell'acquifero profondo: è dunque prevista una pavimentazione impermeabile servita da un sistema di raccolta e trattamento della acque di prima pioggia in continuo con successivo smaltimento in pozzi disperdenti.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione legate all'intervento, si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:

- l'inerbimento dell'area a verde deve essere realizzato utilizzando specie autoctone
- compatibilmente con le distanze di rispetto della tangenziale, sarebbe opportuno prevedere una siepe arboreo-arbustiva di specie autoctone di mascheramento della tangenziale stessa scegliendo le specie idonee come grandezza in modo che possano raggiungere il pieno sviluppo senza interferire con la tangenziale;
- dato atto che non è possibile realizzare pavimentazioni drenanti, dal momento che il sito ricade nell'area di ricarica dell'acquifero profondo, si richiede di valutare la possibilità che la pavimentazione venga realizzata con l'utilizzo di materiali e pavimentazioni fredde (cool).

Per quanto riguarda invece le opere di compensazione del consumo di suolo dovuto all'impermeabilizzazione del piazzale pari a circa 750 mq, è proposto un intervento di demolizione dell'ex bocciofila comunale "Circolo Pescatori Quartiere Maiasco" e annesse strutture site in via

Tevere, che ad oggi risulta dismessa ed inutilizzata da tempo, al fine di restituire al Comune un'area libera adibita a prato arborato.

Nella documentazione descrittiva delle opere di compensazione non viene esplicitata la superficie interessata dalla riqualificazione: attraverso gli strumenti cartografici la superficie dell'ex bocciofila risulterebbe pari a circa 370 mq. Si dà atto che, pur essendo la superficie dell'intervento compensativo minore di quella che viene impermeabilizzata, visto che il progetto prevede che oltre alla depavimentazione vengano svolti anche interventi di demolizione e smaltimento di fabbricati vari, si ritiene che l'intervento proposto possa ritenersi idonea compensazione del consumo di suolo connesso alla realizzazione del nuovo piazzale.

Al fine di una maggiore valenza ambientale dell'opera di compensazione proposta, si richiede di tenere in considerazione le seguenti indicazioni:

- al termine dei lavori di rimozione delle strutture e dei sottofondi, l'inerbimento della nuova area libera deve essere effettuato utilizzando specie autoctone;
- sarebbe opportuno che oltre alla semina del prato ed alla messa a dimora di un unico albero di prima grandezza, fosse previsto anche l'inserimento di arbusti;
- poiché in un intervento di compensazione ambientale tutte le specie che si intendono inserire devono essere autoctone, sarebbe opportuno che venisse individuata un'altra specie arborea di prima grandezza da sostituire al platano previsto in progetto (ad esempio, la farnia, anche se a crescita più lenta diventa molto grande, se compatibile con il suolo presente);
- l'intervento di demolizione prevede anche la rimozione della recinzione ricoperta di edera: si richiede che i lavori siano eseguiti durante la stagione invernale così da non distruggere eventuali nidi presenti.

Si ricorda che occorrerà inserire gli interventi di compensazione nelle relative norme di attuazione e nello schema di convenzione quale adempimento a carico del proponente.

PARERE

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Rivoli con nota prot. n. 109961 del 25/07/2024, pervenuta al prot. n. 106099 del 26/07/2024, e la successiva documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 165739 del 05/11/2024, pervenuta al prot. 157820 in pari data, si ritiene, per quanto di competenza di questi uffici, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione finale in materia di assoggettabilità alla VAS, che **la Variante Semplificata in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica** in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, e non sono presumibili effetti e impatti

ambientali significativi sulle componenti ambientali, con la richiesta di tenere in considerazione le raccomandazioni e le richieste di approfondimento contenute nel presente parere.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
ing. Claudio Coffano

Referenti:

Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA

ing. Chiara Mussino - tel. 011 861.7334 – e-mail: chiara_maria.mussino@cittametropolitana.torino.it

Direzione TA0 – Governance e pianificazione in materia di risorse idriche

dott.ssa Claudia Rossato - tel. 011 861.6858 – e-mail: claudia.rossato@cittametropolitana.torino.it

Direzione TA2 – Risorse idriche e tutela dell'atmosfera – Ufficio Scarichi idrici

ing. Luigi Capilongo - tel. 011 861.6887 – e-mail: luigi.capilongo@cittametropolitana.torino.it